

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, che apporta correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, viene emanato in attuazione all'articolo 1, comma 5 della legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88, che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei propri decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.

In particolare, le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticità emerse nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 155/2010 e all'esito del confronto tecnico tra il Ministero dell'Ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, avvenuto nell'ambito del Coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo.

Il presente provvedimento introduce quindi, nel rispetto dei limiti definiti dalla delega parlamentare, modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale del decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche.

Dette modifiche sono volte, quindi, a consentire un organico recepimento della direttiva 2008/50/CE, e ad assicurare un migliore raccordo fra le regioni e province autonome ed il Ministero dell'ambiente. Lo schema di decreto che si trasmette si compone di diciannove articoli e di un allegato. Si illustrano di seguito le modifiche apportate.

- **Articolo 1:** apporta modifiche all'articolo 2 del decreto n. 155 del 2010, al fine di garantire una maggiore coerenza con le analoghe definizioni contenute nelle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE si è reso necessario integrare le definizioni contenute nelle lettere h), u) e v). Sulla base delle richieste emerse in sede di Coordinamento ex articolo 20 si è reso necessario chiarire, attraverso le modifiche di cui alla lettera ee), come le attività legate al controllo dell'applicazione delle procedure di qualità costituiscano una parte essenziale delle procedure stesse e non un elemento a se stante;
- **Articolo 2:** apporta modifiche all'articolo 3 del decreto n. 155 del 2010. La modifica introdotta al comma 3 è volta a restituire coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, prevedendo la possibilità e non l'obbligo per il Ministero di avvalersi del supporto dell'Ispra per la valutazione dei progetti di zonizzazione e classificazione del territorio;
- **Articolo 3:** apporta modifiche all'articolo 5 del decreto n. 155 del 2010. In particolare, al comma 6, in considerazione della tempistica che si è resa necessaria per l'esame congiunto dei progetti di



zonizzazione elaborati dalle regioni nell'ambito Coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 20, è stato previsto un adeguamento del termine entro il quale le regioni devono trasmettere al Ministero il progetto di adeguamento della propria rete di misura. La zonizzazione e classificazione del territorio è infatti propedeutica alla elaborazione di tale progetto di rete: le modifiche al secondo e al terzo periodo del comma 6 restituiscono coerenza con i contenuti del comma 5 dell'articolo 1 e con la definizione di rete di misura e programma di valutazione; infine l'ultimo periodo del comma 6 è stato eliminato in quanto, con l'integrazione apportata all'articolo 18, le informazioni inerenti i progetti di rete sono comunque rese pubbliche; per quel che concerne il comma 9, le modifiche introdotte si propongono di chiarire, con riferimento alle stazioni previste nelle decisioni di VIA e nelle autorizzazioni AIA e di cui al decreto legislativo 152/06, che le stesse hanno l'esclusiva finalità di verificare gli effetti degli impianti autorizzati da tali provvedimenti; per quel che riguarda il comma 10 la modifica apportata non altera il contenuto, ma migliora la comprensione del testo; infine le variazioni al comma 12 sono rivolte alla correzione di un refuso;

- **Articolo 4:** apporta modifiche all'articolo 6 del decreto n. 155 del 2010. Le modifiche al comma 1, oltre alla correzione di refusi, prevede anche l'estensione anche alle stazioni gestite da enti di ricerca della possibilità di rientrare tra le stazioni selezionate per i casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente;
- **Articolo 5:** apporta modifiche all'articolo 6 del decreto n. 155 del 2010. In particolare, i commi 6 e 7 prevedono, oltre alla correzione di refusi, l'introduzione di una modifiche volte ad assicurare maggiore coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 6 sopra descritta, anche in considerazione del fatto che le stazioni disciplinate nell'articolo 8 rispondono ad un'esigenza di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale;
- **Articolo 6:** apporta modifiche all'articolo 9 del decreto n. 155 del 2010. In particolare, la modifica apportata al comma 2 non altera il contenuto ma migliora la comprensione del testo; il periodo aggiunto al comma 9 serve a precisare che ai fini dell'attivazione dell'istruttoria nell'ambito del Coordinamento, la regione proponente deve fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta; le ulteriori modifiche al comma 9 sono finalizzate alla correzione di errori materiali; al comma 11 la modifica apportata non altera il contenuto ma migliora la comprensione del testo;
- **Articolo 7:** apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 11 del decreto n. 155 del 2010. Tale modifica, coerentemente con quanto previsto all'articolo 9, affida ai piani di risanamento il potere di prevedere i casi in cui limitare la circolazione ai veicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni;
- **Articolo 8:** modifica l'articolo 12 del decreto n. 155 del 2010 al fine di correggere dei refusi.
- **Articolo 9:** modifica l'articolo 13 del decreto n. 155 del 2010 al fine di correggere dei refusi.
- **Articolo 10:** modifica l'articolo 17 del decreto n. 155 del 2010. Le modifiche introdotte al comma 1, anche attraverso l'introduzione del comma 1-bis e 1-ter, assicurano una migliore aderenza alla



legge comunitaria, attribuendo all'Ispra il compito di emanare apposite linee guida volte ad assicurare l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle procedure di garanzia di qualità e delle procedure di approvazione degli strumenti. Viene altresì confermato il ruolo dello stesso istituto a supporto del Ministero nella definizione di tali procedure; le modifiche apportate al comma 4 e al comma 8 sono volte alla correzione di errori materiali; le modifiche al comma 5 si propongono di garantire una migliore attuazione delle disposizioni relative all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura e dei metodi di analisi della qualità dell'aria: vengono introdotte inoltre alcune indicazioni circa le procedure da seguire per il rilascio delle approvazioni e sugli accreditamenti di cui devono disporre i produttori degli strumenti; la modifica al comma 9 individua l'ISPRA come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione in coerenza con quanto già svolto da tale istituto negli ultimi anni;

- **Articolo 11:** modifica l'articolo 18 del decreto n. 155 del 2010. Con le modifiche introdotte al comma 1, viene esteso l'elenco delle informazioni che le amministrazioni che esercitano funzioni nell'ambito del decreto 155/10 devono diffondere al pubblico. In particolare, si introduce l'obbligo di diffusione dei progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, dei progetti di rete e della documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio dove sono installate le stazioni fisse;
- **Articolo 12:** modifica l'articolo 19 del decreto n. 155 del 2010. Le modifiche introdotte ai commi 1, 4, 12, 14 e 17 e la previsione di un nuovo comma 2 bis sono volte alla correzione di errori materiali e alla semplificazione delle procedure per lo scambio di dati ed informazioni ed il reporting a livello nazionale e nei confronti della Commissione Europea;
- **Articolo 13:** modifica l'articolo 20 del decreto n. 155 del 2010. Sulla base di una specifica segnalazione da parte delle Regioni emersa nel primo anno di operatività del Coordinamento viene esteso, attraverso l'introduzione di un periodo finale al comma 2, l'ambito di lavoro del Coordinamento anche alle tematiche afferenti alle emissioni in atmosfera.
- **Articolo 14:** modifica l'Allegato VI al decreto n. 155 del 2010. Nonostante l'automatismo introdotto nel comma 14 per cui i metodi di riferimento stabiliti dal CEN si sostituiscono ai metodi adottati su base nazionale, si è preferito apportare al paragrafo "A" tutte le opportune variazioni per avere un elenco consistente di metodi; per ciò che concerne la modifica alla parte "B" e la soppressione della parte "D" le stesse si sono necessarie per assicurare coerenza con la formulazione corretta dell'articolo 17; la parte "C" è stata corretta al fine di correggere un errore materiale.
- **Articolo 15:** modifica l'Allegato X al decreto n. 155 del 2010. Le modifiche apportate, attraverso l'introduzione del paragrafo 4, rimediano all'omissione dei metodi di riferimento per la misura dei precursori tramite anche un rimando all'appendice X.
- **Articolo 16:** modifica l'Allegato XI al decreto n. 155 del 2010. Sulla base delle richieste emerse in sede di Coordinamento ex articolo 20 si è reso opportuno inserire nella terza colonna della tabella di cui al paragrafo 1, sezione PM2,5 – FASE 1 dopo le parole 'entro il 1°



gennaio 2015" la nota 3 bis, esplicita in calce alla tabella medesima, relativa al margine di tolleranza da applicare in ogni anno dal 2008 al 2015 per l'inquinante PM2,5.

- **Articolo 17:** sostituisce l'appendice X al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "*Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio totale gassoso nell'aria*": Ciò in considerazione della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente; in sostituzione si introduce in allegato al presente schema di decreto correttivo una nuova appendice X in quanto, in virtù di un mero errore materiale, la prima formulazione del decreto 155/10 non riportava i metodi da utilizzare per la misurazione dei COV, già individuati a livello nazionale dal d.lgs. 21 maggio 2004, n.183, recante l'attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria (abrogato dal decreto 155/10);
- **Articolo 18:** sopprime l'appendice Appendice XI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "*Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio*" in considerazione della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
- **Articolo 19:** introduce la clausola di invarianza della spesa



RELAZIONE TECNICA

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa, prevista all'art. 19, dall'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attuazione dello stesso provvedimento non comporta, infatti, innovazioni al quadro delle competenze e al quadro organizzativo, sia statale che regionale, già posto in essere per adempiere alle previgenti disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che si va a modificare.

Si precisa che all'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), d) ed f), relative, rispettivamente, all'avvalimento del supporto tecnico dell'ISPRA, ad ulteriori competenze dell'ISPRA e del CNR ed al temporaneo espletamento, da parte dell'ISPRA, delle funzioni dei laboratori di riferimento, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Espresso il parere favorevole con riserva di approvazione del Consiglio di Stato, in data 27 giugno 2012, con il quale è stato approvato il presente provvedimento.

POSTIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



27 GIU 2012



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo di modifica e di integrazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.



SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio è effettuato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88, che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei propri decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore. Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

B. Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il provvedimento all'esame ha costituito l'occasione per introdurre una serie di soluzioni normative dirette a superare le criticità incontrate nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, ed emerse in seguito al confronto tecnico tra il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria nell'ambito del Coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 155/2010, relative in particolare alle modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Commissione europea, nonché alle problematiche relative all'attuazione dell'articolo 17 in materia di certificazione degli strumenti e dei metodi di misura.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento all'esame nasce dall'esigenza di correggere le disposizioni normative risultate particolarmente problematiche nel corso della prima applicazione del decreto legislativo 155/2010



ed evidenziate dalle autorità competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria nell'ambito del suddetto Coordinamento, attraverso modifiche ed integrazioni al testo del decreto legislativo 155/2010. Tali modifiche sono volte a consentire un più organico recepimento della direttiva 2008/50/CE e ad assicurare un migliore raccordo fra le autorità competenti a livello nazionale in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ed il Ministero dell'ambiente.

D. Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento regolatorio si propone di migliorare la qualità dell'aria ottimizzando ed uniformando le attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria sull'intero territorio. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della qualità dell'aria sarà verificato dal riscontro della diminuzione dell'inquinamento atmosferico rispetto ai dati esistenti prima dell'entrata in vigore del nuovo intervento regolatorio.

E. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari principali dell'intervento normativo sono le regioni e province autonome, alle quali è demandato l'espletamento di tutte le attività amministrative preordinate alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria, ed i soggetti incaricati, a livello nazionale, del rilascio delle certificazioni dei metodi e degli strumenti di misura della qualità dell'aria. Considerato che la finalità del provvedimento emendato è quella di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, destinataria dell'intervento legislativo è anche la popolazione italiana nel suo complesso.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il nuovo intervento regolatorio è stato preliminarmente discusso con le regioni e province autonome nell'ambito del Coordinamento tecnico di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 155/10, istituito al fine di ottimizzare e di uniformare le attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria, nonché di correggere le criticità che fossero emerse nell'applicazione del decreto stesso e composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nonché dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR, dell'Istituto superiore di sanità e delle agenzie regionali e provinciali dell'ambiente. Le parti coinvolte hanno condiviso le modifiche definite dal nuovo intervento regolatorio.

Sul provvedimento è previsto venga acquisito formalmente il parere della Conferenza unificata, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari.

Non si è ritenuto di consultare le rappresentanze sociali in quanto l'intervento regolatorio non determina obblighi ricadenti direttamente sulle stesse.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 155/2010, rese necessarie all'atto della conclusione del primo anno di applicazione del provvedimento ed evidenziate all'esito del confronto tecnico tra il Ministero dell'Ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della



qualità dell'aria, avvenuto nell'ambito del Coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè all'attuazione dell'articolo 1 comma 5 della legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88. Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla opportunità dell'adozione dell'intervento regolatorio condividendo il testo considerato i limiti stringenti imposti dalla direttiva europea.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A. Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Le modifiche e le integrazioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio sono state individuate sulla base dell'analisi delle criticità emerse nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 155/10 e degli esiti del confronto tecnico tra il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, che si è svolto nell'ambito del Coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo. Tali modifiche e/o integrazioni consentiranno di restituire alla norma nazionale maggiore coerenza con la norma comunitaria, oltre a una più efficace applicazione.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi. Al contrario si propone di migliorare la valutazione e gestione della qualità dell'aria, di semplificare e uniformare sull'intero territorio alcune procedure amministrative per la certificazione. Inoltre, l'intervento non comporta obblighi o costi di conformità a carico dei soggetti coinvolti.

C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Nella redazione delle modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 155/2010 è stato garantito il rispetto dell'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il divieto di *gold plating*. L'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva europea. Il nuovo intervento regolatorio si limita a prevedere alcuni adempimenti, coerenti con gli obblighi già previsti dalla direttiva 2008/50/CE, a carico delle regioni e province autonome e delle altre amministrazioni ed enti che esercitano le funzioni previste dallo stesso decreto, con riferimento all'accesso e alla diffusione al pubblico delle informazioni (ISPRA, CNR, laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025). Non si è potuto ridurre gli obblighi informativi già previsti, ad eccezione di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 155/2010 (obbligo di inviare alle regioni o province autonome confinanti i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle reti di misura regionali), in quanto necessari all'acquisizione, trasmissione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla qualità dell'aria ambiente, al fine della tempestiva conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico.

D. Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto a nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative nel corso del coordinamento tecnico, considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva comunitaria.



E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non risultano condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le attuali strutture sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica. L'intervento, inoltre, non comporta oneri a carico dei privati.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'.

L'intervento regolatorio non avrà ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese. Inoltre, l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva europea.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione degli adempimenti previsti dal nuovo intervento regolatorio sono:

- l'ISPRA, il CNR e i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025, con riferimento all'approvazione degli strumenti di campionamento e di misura della qualità dell'aria di cui all'articolo 17;
- il che esercitano le funzioni previste dal decreto legislativo 155/2010 con riferimento alle funzioni relative all'accesso e alla diffusione al pubblico delle informazioni in merito ai progetti di zonizzazione approvati e alla documentazione e riesame della scelta del sito fisso di campionamento (articolo 18);
- il Ministero dell'Ambiente e l'ISPRA, in relazione alle comunicazioni di dati e informazioni alla Commissione europea (articolo 19).

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Nel nuovo intervento regolatorio non sono previste azioni per la pubblicità e per l'informazione, fatta salva la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente.

C. Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Nel nuovo intervento regolatorio non sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio, in aggiunta alle funzioni già attribuite al Ministero dell'ambiente dall'articolo 19 del decreto legislativo n.155/2010. Il decreto legislativo che si corregge ed integra infatti già prevede obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente, posti a carico delle regioni e province autonome, quali autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni relative alla valutazione e gestione della qualità dell'aria. Detti soggetti sono in grado di operare attraverso le strutture e le risorse strumentali ed umane esistenti senza oneri ulteriori per la finanza pubblica.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Le procedure per modificare gli allegati tecnici e le appendici sono quelle già previste per il decreto legislativo vigente. A cura del Ministero dell'ambiente verrà redatta la prescritta VIR a cadenza



biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente l'effettivo miglioramento della qualità dell'aria e l'effettiva ottimizzazione delle procedure di certificazione.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministro per gli affari europei e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo di modifica e di integrazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88, (legge comunitaria 2008) che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei propri decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il provvedimento all'esame costituisce l'occasione per introdurre una serie di soluzioni normative dirette a superare le criticità incontrate nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ed emerse in seguito al confronto tecnico tra il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, avvenuto nell'ambito del Coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 155/2010, relative, in particolare, alle modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Commissione europea, nonché alle problematiche relative all'attuazione dell'articolo 17 in materia di certificazione degli strumenti e dei metodi di misura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il nuovo intervento normativo va a modificare le citate disposizioni.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo in esame integra e modifica le norme di rango primario vigenti. In particolare le seguenti disposizioni:

- gli articoli 2-3-5-6-8-9-11-12-15-17-18-19 e 20;
- gli allegati VI-X e XI;
- le appendici X e XI.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate ed è stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione relative al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Nel 2008 è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione per mancata attuazione della direttiva 1999/30/CE (violazione dell'art. 5, paragrafo 1,) a seguito dei superamenti dei valori limite della qualità dell'aria ambiente stabiliti dalla stessa direttiva per alcuni inquinanti (proc. infrazione 2008/2194). Nel 2011 la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia, che non si è ancora pronunciata. Si precisa che le modifiche normative che lo schema di decreto propone non incideranno sulla procedura d'infrazione soprarichiamata, la cui risoluzione, considerato il tenore delle contestazioni, dipende, invece, dall'adozione di specifiche misure di carattere amministrativo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*



Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta modifiche agli articoli 2-3-5-6-8-9-11-12-15-17-18-19-e 20; agli allegati VI-X e XI ed alle appendici X e XI del decreto legislativo n. 155 del 2010.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti e comporta delle abrogazioni dovute a sostituzioni normative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento all'esame non prevede eventuali atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

